minuito il proprio debito tributario collegato a imposte cui sono assoggettati in conseguenza dell'aver effettuato una donazione, per l'effetto di deduzioni o di detrazioni. Chiameremo questa forma di sostegno l'agevolazione fiscale all'origine;

3) la terza forma di sostegno è di carattere più generale e consiste nella detassazione complessiva delle basi imponibili dei contribuenti, che dovrebbe generare, dato l'aumento di risorse disponibili, anche un aumento delle erogazioni liberali al settore non profit. La chiameremo l'agevolazione fiscale all'origine potenziale.

Queste forme di sostegno fiscale indiretto saranno qui di seguito analizzate separatamente in maggiore dettaglio, prima di vedere come esse si configurino nella pratica di alcuni fra i principali sistemi tributari.

1.3.1. Il contributo alla destinazione

Per quanto riguarda il punto 1 (il contributo alla destinazione), si tratta senz'altro di una forma di sostegno che si può legittimamente definire indiretto, in quanto non può prescindere dalla libera iniziativa privata. Il contributo è infatti pari a zero in assenza di erogazioni liberali provenienti dal settore privato. Esso deve, in altre parole, necessariamente passare attraverso la decisione di un soggetto terzo – la libera iniziativa del donatore privato – e indirettamente giungere a destinazione. Altrettanto, però, potrebbe essere vista come una forma di sostegno diretto – per quanto, per così dire, in cofinanziamento – in quanto favorisce finanziariamente il beneficiario della donazione in modo diretto, e non invece il donatore.

Quest'ultima affermazione, tuttavia, è vera solo in parte. Come è stato ampiamente dimostrato nella letteratura, e come è altresì illustrato nel terzo capitolo, questa forma di contributo è in buona misura analoga, quanto a effetti e incentivi originati sul donatore, a una detassazione a favore del donatore sull'ammontare erogato. Il ricorso a un esempio può aiutare a chiarire questo punto.

Consideriamo il caso di deducibilità dalla base imponibile dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dell'ammontare complessivo delle donazioni effettuate in un certo anno. Ciò vuol dire che una donazione pari, diciamo, a 1.000 euro, costa a un donatore che è soggetto a un'aliquota marginale dell'imposta sui redditi, dicia-